

C O N T R A T T O D ' A P P A L T O

T R A

FERROVIENORD S.p.A. con sede in Milano, Piazzale Cadorna, 14 Partita I.V.A. - C.F. n. 06757900151, in seguito denominata "Committente", rappresentata da, nato a il/...../....., in qualità di, che dichiara di essere munito dei necessari poteri per la firma del presente contratto

E

..... con sede inCapitale Sociale interamente versato - Registro Società, Codice Fiscale in seguito denominata "L'Appaltatore", rappresentata dal Sig.....nato a il, che dichiara di essere munito dei necessari poteri per la firma del presente contratto;

qui di seguito denominate "le Parti".

PREMESSO CHE:

- la Committente, con Bando di Gara pubblicato sulla, ha indetto gara a procedura aperta per l'affidamento dei lavori di sostituzione coperture contenenti amianto ubicate su fabbricati di Solbiate, Lezza Carpesino e Portichetto Luisago;
- l'Appaltatore in data ha presentato, per l'esecuzione di detti lavori, l'offerta amministrativa ed economica;

- sulla base delle offerte pervenute è risultato che l'Appaltatore ha presentato l'offerta migliore;
- l'esecuzione dei lavori oggetto del presente contratto è pertanto stata aggiudicata all'Appaltatore con lettera n. del
- l'Appaltatore è in possesso dei requisiti tecnici necessari per poter realizzare a regola d'arte i lavori richiesti dalla Committente in conformità con quanto pattuito col presente Contratto;
- l'Appaltatore altresì dà atto che, prima di presentare la propria offerta, si è recato sui luoghi dove debbono eseguirsi i lavori, eseguendo tutte le necessarie indagini e studi e prendendo conoscenza delle condizioni locali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari influenti sulla determinazione del prezzo d'offerta e delle condizioni contrattuali e che il prezzo si intende compensativo di tutti i costi e/o gli oneri diretti ed indiretti derivanti dalla corretta esecuzione delle opere oggetto del Contratto, ed in particolare dei vincoli derivante della presenza dell'esercizio ferroviario e dall'applicazione delle misure di sicurezza previste nel piano di coordinamento e sicurezza di cui al D.Lgs. 81/08 e da quella che si rendesse necessaria adottare in corso d'opera;

le Parti convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 PREMESSE

Il contenuto delle premesse è parte integrante del Contratto.

ART. 2 DOCUMENTI ALLEGATI

Costituiscono parte integrante del presente contratto il "CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO" e tutti i documenti ad esso allegati o nello stesso richiamati (Art. 3 Capitolato Speciale).

ART. 3 OGGETTO

FERROVIENORD conferisce in appalto all'Appaltatore, che accetta, l'esecuzione di tutti i lavori, opere, prestazioni e forniture connesse, conseguenti e comunque necessarie per:

- 1. SOSTITUZIONE COPERTURE CONTENENTI AMIANTO UBICATE SUL DEPOSITO PULLMAN DI SOLBIATE ALBIOLO-FABBRICATO EX STAZIONE DI LEZZA CARPESINO-TETTOIA PRESSO SSE PORTICHETTO LUISAGO;**

relativamente alle categorie di lavori meglio individuate e specificate nel Capitolato Speciale e nei documenti ad esso allegati o richiamati.

ART. 4 DURATA E IMPORTO DEL CONTRATTO

L'importo dell'appalto è di €= (Euro...../00), IVA esclusa, di cui € **17.993,33** (Euro diciassettemilanevecentonovantatre/33) per costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.

L'importo totale dell'appalto **a corpo** al netto della percen-

tuale di ribasso, pari al% offerto in sede di gara è pari ad €.

La durata del contratto è fissata in **180#(centottanta)** **giorni** naturali consecutivi dalla data del Verbale di Consegna dei Lavori durante i quali la committente avrà diritto di attivare l'appaltatore secondo le modalità di cui all'art. 7 del capitolato speciale d'appalto sino alla concorrenza dell'importo di cui al primo alinea del presente articolo.

Le parti si danno reciprocamente atto che è nelle facoltà della Committenza richiedere all'aggiudicatario, alle attuali condizioni contrattuali, l'esecuzione di interventi per un importo globale non superiore al 20% previsto dal presente contratto; si precisa che la natura di tali interventi, imprevedibile ed improcrastinabile, dovrà risultare da perizia della direzione lavori che, a sua volta precederà l'autorizzazione a procedere da parte della Stazione Appaltante e sarà da ritenersi condizione indispensabile e necessaria per l'inizio dei lavori.

Si precisa, inoltre, che è nella facoltà della Stazione appaltante interrompere i lavori al raggiungimento dell'80% dell'importo lavori stanziato, senza che alcuna responsabilità possa esserle imputata.

Qualora alla scadenza del contratto, invece, i lavori ordinati non raggiungessero complessivamente considerati una

percentuale pari all'ottantapercento dell'importo previsto ed il fatto non fosse addebitabile a inadempimento dell'appaltatore si darà luogo ad una proroga contrattuale sino ad un massimo di sei mesi.

Scaduto tale termine qualunque sia l'importo dei lavori ordinati il contratto si intenderà risolto senza che l'appaltatore possa far valere alcuna pretesa in ordine alle somme eventualmente ancora disponibili e non impegnate restando escluso sin da ora l'insorgere a favore dell'appaltatore di un affidamento in ordine al percepimento dell'intero importo contrattuale.

ART.5 OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA IN CASO DI MANCATO ASSOLVIMENTO DEGLI STESSI.

1. Al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto, l'appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dalla Legge n. 136/2010 e s.m.i., che dichiara di conoscere esattamente.

2. L'appaltatore è tenuto altresì:

- ✓ a comunicare gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, di cui al comma 1, art. 3, Legge n. 136/2010, entro sette giorni dalla loro accensione o, in caso di conti già esistenti, dalla prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica;

- ✓ a comunicare entro lo stesso termine le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi;
- ✓ a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi;
- ✓ ad indicare nei documenti fiscali e di contabilità il Codice Identificativo di Gara (**CIG:**).

3. Il contratto si risolve di diritto ai sensi dell'art. 3 comma 8, Legge n. 136/2010 in caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

4. L'appaltatore è tenuto - a pena di nullità assoluta del contratto - ad inserire e far inserire negli eventuali contratti di subappalto e in tutti gli altri subcontratti stipulati nell'ambito della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai servizi di cui al comma 1 dell'art. 3 Legge n. 136/2010 un'apposita clausola con la quale il subappaltatore e/o ciascun subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi previsti nella citata Legge n. 136/2010.

5. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo deve informare immediatamente la Committente e la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della

Provincia ove ha sede la Committente.

ART. 6 GARANZIE

L'Appaltatore, ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs. n. 163/2006, a garanzia della corretta e completa esecuzione dell'appalto, ha effettuato un deposito cauzionale di Euro, corrispondente al% (.....per cento) dell'importo dell'appalto, a mezzo di polizza n. costituita a favore del Committente da

ART. 7 POLIZZA ASSICURATIVA

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 13 del Capitolato Speciale d'Appalto, l'Appaltatore ha provveduto a stipulare a proprie spese e a favore del Committente le polizze assicurative n. "TUTTI I RISCHI (CAR)", presso e n. "RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI (RCT), presso

ART. 8 CESSIONE DEL CREDITO

La Committente si riserva di accettare l'eventuale procedura ai fini della cessione dei crediti, purché la medesima avvenga nell'ambito di applicazione dell'art. 117 del D. Lgs. n. 163/2006, e ove la stessa si rivelasse non sufficiente, ogni interpretazione dovrà svolgersi con riferimento alle norme del Codice Civile.

La cessione dei crediti deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere no-

tificata al committente che potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente.

La cessione dei crediti diventa in ogni caso inopponibile alla Committente nei casi in cui l'impresa cedente non provveda a pagare i corrispettivi dovuti ai propri subappaltatori. In tal caso la Committente potrà eccepire l'inadempimento dell'impresa cedente al cessionario e provvedere a pagare direttamente i subappaltatori.

ART. 9 DOMICILIO DELL'APPALTATORE

A tutti gli effetti del Contratto, l'Appaltatore dichiara il proprio domicilio in con l'intesa che ove dovesse venire a mancare, lo stesso si intenderà trasferito presso il municipio di Milano.

ART.10 FORO

Per eventuali controversie le Parti terranno esclusivamente competente il Foro di Milano.

ART.11 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Le Parti si danno reciprocamente atto che tutti i dati personali, individuabili a norma del D. Lgs. n. 196/2003, dei quali verranno in possesso in ragione dell'esecuzione del Contratto, verranno trattati esclusivamente a fini contrattuali.

IL COMMITTENTE

L'APPALTATORE

.....

.....

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 Codice Civile,

l'Appaltatore dichiara espressamente di conoscere e approvare gli artt. 1, 5 e 9 del Contratto e gli artt. 3, 4, 6, 7, 10, 11, 13, 14, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30 e 34 del Capitolato Speciale.

L'APPALTATORE